



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE**

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

**Corso di laurea magistrale interateneo in
SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO**

Classe di laurea magistrale LM-75

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 5

RIDD

Art. 1

Norme generali e finalità

1. Il regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma primo, del D.M. 270/2004 e della convenzione istitutiva del Corso di Laurea Magistrale interateneo in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio siglata dai Rettori delle Università degli Studi di Trieste e di Udine in data 28/01/2010.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.
3. Ai fini del presente documento si intende:
 - a) per "Regolamento" il regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio
 - b) per "Convenzione" la convenzione istitutiva del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio siglata dai Rettori delle Università degli Studi di Trieste e di Udine in data 28/01/2010;
 - c) per "Atenei convenzionati" l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine;
 - d) per "Ordinamento didattico" l'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della Laurea Magistrale Interateneo in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio allegato ai regolamenti didattici degli Atenei convenzionati;
 - e) per "Dipartimenti" il Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università degli Studi di Udine ed il Dipartimento di Matematica e Geoscienze (Dipartimento di riferimento) e Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche (Dipartimento associato) dell'Università degli Studi di Trieste;
 - f) per "Corso di Studi" il Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio;
 - g) per "Consiglio di Corso di Studi" il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio;
 - h) per "Commissione didattica" la Commissione didattica del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio.

Art. 2

Contenuti del Regolamento

1. Il Regolamento definisce le modalità di applicazione dell'Ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.
2. Il Regolamento definisce in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché delle altre attività formative;
 - b) l'eventuale articolazione in moduli degli insegnamenti;
 - c) gli obiettivi formativi specifici e i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - d) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento;
 - e) gli specifici percorsi formativi o *curricula* offerti agli studenti;
 - f) le regole di presentazione dei piani di studio individuali ove necessario;
 - g) le tipologie delle forme didattiche, anche a distanza;
 - h) le sedi di svolgimento delle attività didattiche;
 - i) le tipologie degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - j) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Il Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma secondo, della Legge 341/1990, e dall'art. 12, comma primo del D.M. 270/2004, è approvato dagli organi deliberanti degli Atenei convenzionati nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Statuti.

Art. 3 Organi del Corso di Studi

1. Sono organi del Corso di Studi:
 - a) il Consiglio di Corso di Studi;
 - b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi;
 - c) la Commissione Didattica;
 - d) il Comitato di Coordinamento e di Indirizzo.

2. Il Consiglio di Corso di Studi è composto da:
 - a) i docenti di ruolo titolari di insegnamenti ufficiali attivati nell'ambito del Corso di Studi;
 - b) i titolari di insegnamenti ufficiali attivati nell'ambito del Corso di Studi e ricoperti per mutuaione e contratto;
 - c) una rappresentanza di quattro studenti iscritti al Corso di Studi.

I docenti di cui alla lettera b) del presente comma concorrono alla formazione del numero legale e delle maggioranze solo se intervengono alla seduta.

Solo in fase di prima attuazione ex art. 14 della Convenzione, sono membri di diritto del Consiglio di Corso di Studi i componenti del Comitato Didattico e di Gestione nominati ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, se non già presenti secondo quanto previsto dal presente comma del Regolamento.

Le rappresentanze degli studenti durano in carica due anni. La mancata designazione dei rappresentanti degli studenti non pregiudica il funzionamento del Consiglio di Corso di Studi.

Le sedute del Consiglio di Corso di Studi sono valide anche quando svolte in teleconferenza.

3. Il Consiglio di Corso di Studi:
 - a) programma e coordina le attività didattiche per il conseguimento del titolo di studio e ne propone l'approvazione al Dipartimento della sede amministrativa, acquisito il parere vincolante dell'altra sede;
 - b) delibera in merito alle pratiche relative alla carriera degli studenti (trasferimenti, passaggi, iscrizioni con abbreviazione degli studi, ecc.);
 - c) approva i piani di studio individuali degli studenti;
 - d) organizza e disciplina le attività di tutorato;
 - e) propone ai Dipartimenti l'attribuzione dei carichi didattici ai professori di ruolo, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche;
 - f) esprime pareri sull'attività didattica dei ricercatori impegnati nel Corso di Studi;
 - g) propone al Dipartimento della sede amministrativa l'approvazione del Regolamento, acquisito il parere vincolante dell'altro Dipartimento;
 - h) propone al Direttore del Dipartimento della sede amministrativa le commissioni per la prova finale.

4. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studi è eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno del Consiglio di cui al comma 2, lettera a del presente articolo, dura in carica un triennio accademico e non può essere rieletto più di una volta consecutiva.

L'elezione si svolge a scrutinio segreto, con le stesse modalità dell'elezione del Direttore del Dipartimento della sede amministrativa.

5. Il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi:
 - a) rappresenta il Corso di Studi;
 - b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
 - c) dà esecuzione alla delibere del Consiglio e della Commissione didattica.

6. La Commissione Didattica è composta da tre docenti per ciascuno degli Atenei consorziati designati dal Consiglio di Corso di Studi e da tre rappresentanti degli studenti del Corso di Studi eletti dagli studenti iscritti al Corso.

La Commissione Didattica nomina tra i suoi componenti un responsabile che ne coordina le attività in accordo con il Presidente del Consiglio di Corso di Studi.

7. La Commissione Didattica:

- a) istruisce le procedure per la predisposizione degli ordinamenti didattici del Corso di Studi;
- b) formula proposte e pareri in merito alla valutazione dell'attività didattica;
- c) istruisce le pratiche relative alla carriera degli studenti (trasferimenti, passaggi, iscrizioni con abbreviazione degli studi, piani di studio individuali, ecc.);
- d) propone la distribuzione temporale delle attività didattiche.

8. Il Comitato di Coordinamento e di Indirizzo è composto dai Presidi delle Facoltà e dal Presidente del Consiglio di Corso di Studi ed è presieduto dal Preside della Facoltà a cui non appartiene il Presidente del Corso di Studio.

9. Il Comitato di Coordinamento e di Indirizzo:

- a) coordina la gestione degli aspetti relativi ai rapporti tra gli Atenei convenzionati;
- b) elabora gli indirizzi strategici del Corso di Studi;
- c) individua il numero di docenti conferiti da ciascuno degli Atenei convenzionati per l'attivazione del Corso di Studi ai sensi delle normative vigenti;
- d) predispone il piano di impiego delle risorse finanziarie disponibili e ne propone l'approvazione al Dipartimento della sede amministrativa, acquisito il parere vincolante dell'altra sede;
- e) delibera in via definitiva in caso di disaccordo su questioni che richiedono l'approvazione di entrambe le sedi.

Art. 4 Struttura e organizzazione

1. Il Corso di Studi è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:

- a) ordinamento didattico;
- b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
- c) piano degli studi annuale.

2. L'ordinamento didattico è contenuto nei Regolamenti didattici degli Atenei convenzionati, approvato dagli organi deliberanti degli Atenei convenzionati nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Statuti e dalla Convenzione ed emanato con Decreti rettorali degli Atenei convenzionati dopo l'approvazione del Ministro con il parere del Consiglio Universitario Nazionale secondo quanto previsto dall'art. 11, comma primo della Legge 341/1990, ai sensi anche di quanto previsto dall'art. 11 del D.M. 270/2004.

3. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è contenuto nel Regolamento secondo quanto previsto dall'art. 12, comma secondo, lettere a) e b) del D.M. 270/2004 ed è emanato con Decreto rettorale degli Atenei convenzionati.

4. Il piano annuale degli studi, definito in coerenza con il quadro degli insegnamenti e delle attività formative, è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento della sede amministrativa, acquisito il parere vincolante dell'altra sede, su proposta del Consiglio di Corso di Studi, e pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 5 Ordinamento didattico

1. L'Ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del Corso di Studi, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del corso di laurea magistrale stesso. Ai sensi del comma terzo dell'art. 11 del D.M. 270/2004, l'Ordinamento didattico determina:

- a) la denominazione e la relativa classe di appartenenza;
- b) gli obiettivi formativi del Corso di Studi in termini di risultati di apprendimento attesi, anche con riferimento ai descrittori adottato in sede europea;
- c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative, nel rispetto dei vincoli della classe di appartenenza;
- e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività formative previste nella lettera b) dell'articolo 10, comma 1, del D.M. 270/2004 ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
- g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

2. L'ordinamento didattico è definito nell'Allegato A del Regolamento, così come risulta dal sito ministeriale della Banca dati RAD.

Art. 6

Quadro degli insegnamenti e delle attività formative

1. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce per ogni *curriculum*:

- a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
- b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
- c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
- d) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento;
- e) le eventuali propedeuticità.

2. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è definito negli Allegati B1 e B2 del Regolamento.

Art. 7

Piano degli studi annuale

1. Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del Corso di Studi, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nel biennio e in ciascun anno.

2. Il Piano degli studi viene proposto dal Consiglio di Corso di Studi, definito annualmente dal Consiglio di Dipartimento della sede amministrativa, acquisito il parere vincolante dell'altra sede, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del quadro degli insegnamenti e delle attività formative, e approvato dagli organi deliberanti degli Atenei convenzionati nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Statuti.

3. Il piano degli studi annuale è pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 8

Accesso al Corso di Studi

1. Per essere ammessi al Corso di Studi occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dalla vigente normativa, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma secondo del D.M. 270/2004.

2. Per essere ammessi al Corso di Studi occorre possedere uno dei seguenti requisiti curriculari:
- laurea triennale nella Classe L-32 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura) ex D.M. 270/2004, ovvero nella Classe 27 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura) ex D.M. 509/1999;
 - almeno 82 crediti formativi universitari (CFU) acquisiti nei sottoelencati Settori Scientifico Disciplinari:

Settori Scientifico Disciplinari	CFU min
INF/01, ING-INF/05, MAT/01 - MAT/09, SECS-S/01, SECS-S/02	9
FIS/01 - FIS/08	6
CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06	9
BIO/01, BIO/02, BIO/03, BIO/04, BIO/05, BIO/06, BIO/07, BIO/08, BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/16, BIO/18, BIO/19, GEO/01, GEO/02, GEO/03, GEO/04, GEO/05, GEO/06, GEO/07, GEO/08, GEO/09, GEO/10, GEO/11, GEO/12, AGR/01, AGR/02, AGR/03, AGR/04, AGR/05, AGR/06, AGR/07, AGR/08, AGR/10, AGR/11, AGR/12, AGR/13, AGR/14, AGR/16, AGR/19, AGR/20, CHIM/01, CHIM/02, CIM/03, CHIM/04, CHIM/06, CHIM/12, ICAR/06, ICAR/15, ICAR/20, IUS/01, IUS/06, IUS/09, IUS/10, IUS/13, IUS/14, M-GGR/01, M-GGR/02, M-STO/05, MED/42, SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/06, SPS/08	58

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 16/2/2007, eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisiti prima della verifica della preparazione individuale di cui al successivo comma 3.

3. Accertato il possesso dei requisiti curriculari di cui al comma 2, l'adeguatezza della personale preparazione e l'attitudine dei candidati a intraprendere il corso di laurea magistrale sono verificate da commissioni formate da docenti del corso mediante valutazione della carriera pregressa e una prova o colloquio che si svolgeranno secondo un calendario reso noto dall'Università. Sono esonerati da tale prova o colloquio i candidati in possesso del requisito curriculare di cui alla lettera a del comma 2.

4. Non sono comunque ammissibili al Corso di Studi gli studenti che abbiano riportato, all'esame di laurea, una votazione inferiore a 90/110.

Art. 9 Conseguimento del titolo di studio

- Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti.
- In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del corso di laurea magistrale è di due anni.
- Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del biennio, purché lo studente abbia acquisito i 120 crediti previsti dal piano di studi.

Art. 10 Articolazione del Corso di Studi

- Il Corso di Studi comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - attività formative caratterizzanti;
 - attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - attività a scelta dello studente;
 - attività formative relative alla preparazione della prova finale;
 - attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. I crediti assegnati ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell'allegato B1 del Regolamento.

Art. 11 **Attività di tirocinio**

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni. Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito, per ciascun curriculum, nell'allegato B1 del Regolamento.

2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di Corso di Studi appositamente incaricato.

Art. 12 **Attività formative relative alla preparazione della prova finale**

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di predisposizione di un elaborato scritto su una esperienza originale di carattere sperimentale, da condursi presso strutture accademiche o extraaccademiche abilitate.

2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato B1 del Regolamento.

Art. 13 **Propedeuticità**

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nei regolamenti didattici degli Atenei convenzionati.

2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del Regolamento.

Art. 14 **Percorsi formativi specifici**

1. All'interno del corso di laurea magistrale gli insegnamenti e le attività formative sono organizzate in modo da offrire percorsi differenziati atti a soddisfare specifiche esigenze culturali e professionali.

2. I percorsi formativi specifici del Corso di Studi, detti "*curricula*", sono riportati di seguito con la descrizione degli obiettivi formativi specifici:

a1) curriculum "Gestione del Territorio"

a2) obiettivi formativi specifici: il curriculum intende formare figure professionali dotate di competenze multidisciplinari che conferiscono capacità di organizzare l'analisi e la gestione degli ecosistemi, di agire nel campo della prevenzione, nella diagnosi e nella soluzione di problemi ambientali, di operare con autonomia assumendo responsabilità di progetti e strutture, di svolgere attività di pianificazione, gestione, controllo e coordinamento, anche introducendo in esse aspetti innovativi.

b1) curriculum "Analisi e Controllo Ambientale"

b2) obiettivi formativi specifici: il curriculum intende formare figure professionali dotate della capacità di integrare metodologie di indagine multidisciplinari per il monitoraggio e il controllo di situazioni ambientali complesse in ambienti antropizzati e di proporre e gestire metodologie di bonifica, ripristino e conservazione.

3. Lo studente opera la scelta del curriculum all'inizio dell'anno in cui i percorsi del Corso di Studi si differenziano, in base a quanto stabilito nel Manifesto degli Studi.

Art. 15
Presentazione dei piani di studio individuali

1. Per il raggiungimento di particolari obiettivi formativi specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di Corso di Studi domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'Ordinamento didattico del Corso di Studi.

Art. 16
Tipologia delle forme didattiche

1. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del corso è di tipo convenzionale.
2. Specifici insegnamenti potranno essere impartiti anche in teleconferenza, in base a quanto stabilito nel Manifesto degli Studi.

Art. 17
Ripartizione delle attività didattiche tra le sedi convenzionate

1. Le attività formative finalizzate al conseguimento del titolo di studio e articolate secondo quanto previsto dall'Allegato B1 al Regolamento e dal Manifesto degli Studi verranno condotte nelle seguenti sedi:
 - a) attività calendarizzate al primo anno di corso presso la sede di Udine;
 - b) attività calendarizzate al secondo anno di corso, curriculum "Gestione del territorio", presso la sede di Udine;
 - c) attività calendarizzate al secondo anno di corso curriculum "Analisi e controllo ambientale" presso la sede di Trieste.

Art. 18
Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dal regolamento didattico d'Ateneo della sede amministrativa.

Art. 19
Obblighi di frequenza

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal regolamento didattico d'Ateneo della sede amministrativa.

Art. 20
Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di studio del presente Corso di Studi.

2. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto dei criteri definiti dal regolamento didattico d'Ateneo della sede amministrativa. In caso di passaggio o trasferimento di uno studente proveniente da un corso afferente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico – disciplinare non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

3. Il riconoscimento viene proposto dal Consiglio di Corso di Studi e approvato dal Consiglio di Dipartimento della sede amministrativa, acquisito il parere vincolante dell'altra sede.

4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 20 crediti.

Art. 21 Natura del Regolamento

1. Il Regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio previsto dall'art. 12 del D.M. 270/2004.

Art. 22 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.